

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Cassazione. La mancata richiesta dei carichi pendenti non estende la responsabilità del cessionario

Cessione di azienda: la «salvaguardia» Nel passaggio d'azienda pesano su chi compra solo violazioni recenti

Laura Ambrosi
Antonio Torio

■ Nella **cessione di azienda** la mancata richiesta del certificato dei **carichi pendenti** da parte del cessionario non comporta un'automatica estensione della sua **responsabilità**. È necessario, infatti, che la violazione sia stata commessa dal cedente nell'anno in cui si è avuta la cessione e nei due precedenti, ovvero che si tratti di sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo risultanti dagli atti dell'ufficio, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. A fornire questo principio, che modifica il precedente orientamento, è la **Corte di cassazione** con la sentenza n. 17264/2017.

Secondo l'articolo 14 del Dlgs 472/97, nella cessione di azienda o di ramo di azienda il cessionario risponde in solido con il cedente nel pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

Gli uffici devono rilasciare a richiesta dell'acquirente un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti riferiti all'azienda oggetto di cessione. Se nel certificato non emergono debiti erariali ovvero in caso di mancata risposta da parte dell'ufficio competente nel termine di 40 giorni, il cessionario è liberato da ogni obbligazione e non dovrà rispondere di alcun debito del cedente.

Le limitazioni della responsabilità di chi acquista l'azienda, anche con titolo diverso dalla compravendita, operano in parte automaticamente e, in alcuni

caso, su richiesta dell'interessato. La prima importante garanzia in favore del cessionario è rappresentata dall'obbligo di preventiva escussione del cedente. L'amministrazione può, in sostanza, rivalersi solo quando il credito non viene soddisfatto con le disponibilità del venditore. L'acquirente risponde poi dei soli debiti tributari risultanti alla data del trasferimento: in altre parole, occorre considerare solo le somme risultanti già negli atti dell'amministrazione alla data della compravendita.

Secondo l'agenzia delle Entrate

CAMBIO DI ROTTA

La Corte ha modificato l'orientamento

per evitare una sproporzione nella responsabilità di chi subentra



Responsabilità

In ipotesi di trasferimento di azienda il soggetto che subentra risponde dei debiti tributari del precedente titolare riferibili a violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni di epoca anteriore. Egli può chiedere il certificato dei carichi fiscali pendenti in capo al cedente che se negativo (ovvero in assenza di risposta da parte dell'ufficio competente) lo libera senza alcuna limitazione.

te (circolari n. 80/98) soltanto ciò che risulta certificato o constatato al venditore fino alla data del trasferimento non essere preteso in via solidale e sussidiaria anche dall'acquirente.

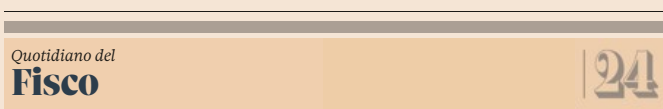
La responsabilità solidale è quantitativamente limitata al prezzo dell'azienda acquisita ovvero, alla luce delle nuove previsioni, al valore indicato nell'atto di trasferimento.

L'amministrazione, prima di "aggreire" il soggetto subentrato nell'azienda, dovrebbe riscontrare sia il debito alla data del trasferimento, sia il valore di cui dovrebbe rispondere il nuovo soggetto. Tuttavia gli uffici di sovente notificano al cessionario provvedimenti a prescindere da tali limiti.

La Suprema Corte ha ritenuto (n. 5979/2014, 9219/2017) che la certificazione richiesta dal cessionario sia condizione necessaria per avvalersi dell'eventuale effetto liberatorio. In sua assenza il cessionario è responsabile insieme al cedente a prescindere dal momento della contestazione della violazione e dal periodo di imposta in cui sia stata commessa.

Con la recente sentenza i giudici hanno ritenuto, invece, che una simile interpretazione comporterebbe una più estesa responsabilità del cessionario, e finirebbe per avvicinare il regime della cessione conforme a legge, ingiustamente e in contrasto con il dettato normativo, a quello previsto per il caso di frode. Per tale ragione, secondo il più recente orientamento della Cassazione, la mancata richiesta del certificato impedirebbe al cessionario soltanto di avvalersi dell'eventuale effetto liberatorio anticipato ma non comporta un'estensione della sua responsabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CONTENZIOSO/1

Le massime di Cassazione: Iva, indagini finanziarie, concordato preventivo

di **Roberto Bianchi**
e **Federico Bogetti**
e **Gianni Gatta**

Prova ancora per il passato che i prelievi bancari del professionista sono redditizi.

Non è soggetto passivo IVA il Comune che vende immobili destinati a uffici, scuole e depositi.

Fuori campo l'Iva il «premio di impegnatività» fatturato alla società di vendita di spazi pubblicitari.

Nessuna deroga per la nomina degli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

CONTENZIOSO/2

Le risorse finanziarie disponibili sul conto corrente bloccano il redditometro

di **Roberto Bianchi**

In un accertamento costruito con il metodo sintetico, il contribuente ha titolo per affrancarsi dalla presunzione di maggior reddito scaturita dalla proprietà di beni indicatori di capacità contributiva presentando i documenti bancari riepilogativi dei movimenti da cui si possa arguire l'utilizzabilità di risorse finanziarie bastanti a compensare



le spese effettuate e a supportare il tenore di vita esterno. A stabilirlo è l'ordinanza della Corte di Cassazione del 20 luglio 2017 n. 17982. Due avvisi accertavano un maggior reddito del contribuente per il 2007 e il 2008, perché la disponibilità di alcuni beni indicava una sua capacità contributiva eccessiva e confrontata con i redditi dichiarati all'amministrazione finanziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La versione integrale degli articoli si può trovare all'indirizzo:
quotidianofisco.ilssole24ore.com

Corte Ue. Le conseguenze di una sentenza su istituti di credito e assicurazioni

Banche, Irap sui dividendi a rischio di incompatibilità

Giovanni Falsitta
Davide Settembre

■ L'Irap sui dividendi di banche e assicurazioni a rischio di incompatibilità con la normativa Ue alla luce delle recenti posizioni espresse dalla Corte di Giustizia con la sentenza C-365/16.

Con la sentenza gli eurogiudici hanno stabilito che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2011/96/Ue («Madri e Figlie»), anche alla luce del seguente articolo 3, debba essere interpretato nel senso che tali disposizioni ostano a una qualsiasi misura fiscale, prevista dallo Stato membro della società madre, che comporti un'imposizione dei dividendi eccedente la soglia del 5% (ragionevolmente da intendere in termini di concorso all'imponibile).

Nel caso di cui si tratta, i giudici comunitari erano stati chiamati a esaminare la domanda di pronuncia pregiudiziale, sollevata dal Consiglio di Stato francese nel corso di un procedimento inerente la compatibilità con la direttiva

Madri e Figlie del codice delle imposte nella parte in cui prevede la riscossione, in capo alla società madre residente e al momento della distribuzione dei dividendi da parte della stessa, di un contributo aggiuntivo a imposta sulle società nella misura del 3%.

La contrarietà alla disciplina comunitaria risiede nel fatto che la base imponibile del contributo potrebbe comprendere anche l'intero reddito (ossia il 100%) dei dividendi provenienti dalle società «figlie», circostanza che comporterebbe l'assoggettamento dei medesimi dividendi a un'imposizione relativa alla parte eccedente non siano deducibili dalle imponibili

Secondo la Corte «poco rileva che la misura fiscale nazionale sia o meno qualificata come imposta sulle società» (punto 33 della sentenza), in quanto la direttiva impone allo Stato della società «figlia», al fine di neutralizzare la doppia imposizione giuridica, di non applicare le ritenute in uscita e, per quanto qui rileva, allo stato della «madre» di rimuovere la doppia imposizione economica.

In particolare, in base all'articolo 4, par. 1, lett. a) e b), quando la società madre riceve utili distribuiti dalla società «figlia», lo Stato membro della società madre deve:

■ astenersi dal sottoporre tali

IL PRINCIPIO

Secondo gli eurogiudici il metodo di calcolo dell'imponibile sarebbe in conflitto con la direttiva Ue «Madri e Figlie»

utili a imposizione nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia e sottoporli a imposizione nella misura in cui essi sono deducibili per la società figlia, oppure

■ sottoporli a imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a detrarre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili pagata dalla società figlia e da una sua sussidiaria.

Inoltre, in base all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire che le minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili da una società figlia e dalla distribuzione relativa alla parte eccedente non siano deducibili dalle imponibili

le della società madre.

Tuttavia, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano determinate in modo forfettario, tale importo non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia. Nel caso esaminato dalla Corte è acclarato che la Francia, al pari dell'Italia, abbia «optato per l'esenzione nella misura del 95%».

La sentenza potrebbe avere una ricaduta anche sul versante italiano, con particolare riferimento all'inclusione nella base imponibile Irap dei dividendi delle figlie con riguardo alle madri che operano nel settore finanziario. Infatti, mentre il regime Ires di questi soggetti sarebbe compatibile con quanto stabilito dalla Corte, non altrettanto si può affermare per il trattamento Irap.

In particolare, per i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 6, comma 1 (banche e altri enti finanziari diversi da Sim e Sgr) e articolo 7 (compagnie assicurative) del decreto Irap, i dividendi concorrono a formare la base imponibile nella misura del 50% del loro ammontare e quindi in misura eccedente il limite del 5% previsto dalla direttiva.

Pertanto, si potrebbe profilare una incompatibilità del descritto regime Irap con la direttiva «Madri e Figlie», a nulla rilevando, secondo la Corte, la tipologia dell'onere fiscale imposto.

A questo punto, per le ragioni evidenziate, i contribuenti interessati potrebbero recuperare le eventuali maggiori imposte versate a titolo di Irap presentando un'istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento dell'imposta eccedente o una dichiarazione integrativa a favore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



FALLIMENTO

Crediti privilegiati per i professionisti

La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ai sensi dell'articolo 2751 bis del codice civile, salvo però che l'istante dimostri che il credito si riferisca a una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso pur se formalmente richiesto dall'associazione. Corte di cassazione, ordinanza del 4 luglio 2017, n. 16446

DIRITTO D'AUTORE

La tutela penale gioca d'anticipo

L'articolo 171-ter, comma 1, lettera f-bis della legge 633/1941 sanziona, attraverso una significativa anticipazione della tutela penale, comportamenti prodromici rispetto alla effettiva lesione del diritto d'autore, quali la mera detenzione delle console modificate ovvero dei relativi dispositivi volti a neutralizzare le misure tecnologiche di protezione (Mtp) previste da tali componenti hardware. Corte di cassazione, sentenza del 12 luglio 2017, n. 34180

A CURA DELLA REDAZIONE
PLUS PLUS 24 DIRITTO
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

Verso il Testo unico. Pubblicata la direttiva europea che riordina la normativa sulle persone giuridiche

Società Ue: regole uniformi Capitale minimo di 25mila euro per partire (contro i 50mila in Italia)

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

■ L'elaborazione di un **Testo unico** sui diversi rilevanti aspetti del **diritto delle società di capitali**, che trova la sua fonte a **livello Ue**: è questo, in sostanza, lo scopo della direttiva 2017/1132 del 14 giugno 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 30 giugno scorso), con la quale il Parlamento e il Consiglio dell'Unione hanno inteso conferire una "sistemazione" organica alle materie trattate in una pluralità di direttive in materia societaria emanate in passato, più volte modificate e ora, appunto, abrogate e sostituite da questo nuovo coerente quadro d'insieme. L'obiettivo è realizzare una sempre più compiuta uniformità del diritto societario negli Stati membri.

Le materie affrontate sono, in sintesi: l'atto costitutivo e lo Statuto; la rappresentanza del-

la società; i registri di pubblicità; le succursali di una società stabilite in uno Stato diverso da quello della sede legale; il capitale sociale e la sua formazione; la stima dei conferimenti; la riduzione e l'aumento del capitale; l'acquisto e la sottoscrizione

I CONTENUTI

Atto costitutivo, Statuto, registri, rappresentanza, succursali: molte le regole già recepite nel nostro ordinamento, anche se non mancano le novità

di azioni proprie; la fusione (domestica e transfrontaliera) e la scissione.

Alla prima lettura della direttiva (peraltro non agevole: sono 82 pagine, contenenti 168 articoli e alcuni allegati), la sensazione che ne ritrae un operatore italiano è quella che gran

parte degli argomenti affrontati siano stati già stabilmente recepiti nel nostro ordinamento. Non mancano, però, elementi di novità (come la preconizzata interconnessione dei registri pubblicitari degli Stati membri, che saranno consultabili mediante l'accesso a un unico portale) e spunti di riflessione suscitati dalle norme particolari dedicate alle singole materie trattate dalla direttiva.

L'atto costitutivo della Spa

Appare di notevole rilevanza la previsione, contenuta nell'articolo 10, secondo cui l'atto costitutivo e lo Statuto della società per azioni e le sue modifiche, devono rivestire la forma di atto pubblico ogni qualvolta la legislazione dello Stato Ue non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario. In Italia, peraltro, questa previsione è già oggi assorbita dalla

regola generale (articolo 2328, comma 2 del Codice civile) per la quale l'atto pubblico è la forma richiesta ad substantiam per l'atto costitutivo di Spa.

Il capitale della Spa

L'articolo 45 della direttiva stabilisce che, per costituire una società azionaria, deve risultare sottoscritto un capitale minimo di valore nominale non inferiore a 25mila euro (in Italia, attualmente, il capitale minimo è stabilito in 50mila euro). Si tratta di una soglia che il Parlamento e il Consiglio europeo rivedono ogni cinque anni, in funzione dell'evoluzione economica e monetaria che siano intervenute nel periodo, nonché in relazione all'obiettivo di «riservare» la forma della Spa «alle grandi e medie imprese». L'articolo 46, a sua volta, sancisce il divieto di conferire nella Spa prestazioni d'opera o di servizi, prescrizio-

ne che la legge italiana già osserva (articolo 2342, ultimo comma, del Codice civile).

La rappresentanza della Spa

La direttiva spinge l'acceleratore sul punto che gli atti compiuti da organi societari non possono essere invalidati da questioni inerenti l'invalidità della nomina degli organi stessi, l'estranietà degli atti compiuti dagli organi sociali rispetto all'oggetto sociale, da limitazioni ai poteri di rappresentanza della società.

L'articolo 8, in particolare, dispone che l'adempimento delle formalità di pubblicità relative alle persone che, nella loro qualità di organo sociale, hanno il potere di obbligare la società, rende inopponibile ai terzi ogni irregolarità nella loro nomina, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'obbligo. Occorre divulgare i principali atti ed eventi

Per la pubblicità va attrezzato un registro centrale

Angelo Busani

■ La direttiva (articolo 16) dispone la **pubblicità per i principali atti ed eventi societari**: l'atto costitutivo e lo Statuto e le loro modifiche; la nomina; la cessazione dalle funzioni, nonché le generalità delle persone che hanno la rappresentanza della società e le limitazioni dei loro poteri. E ancora: la nomina, la cessazione e le generalità delle persone che compongono gli organi di amministrazione e controllo; i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario; il trasferimento della sede sociale; lo scioglimento della società, la nomina e le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri; la cancellazione della società dal registro nel quale essa è iscritta.

Al fine della realizzazione di questa pubblicità, la direttiva prescrive che in ciascuno Stato Ue debba essere organizzato un registro centrale (in Italia si tratta del Registro delle imprese tenuto dalla Camere di Commercio), nel quale è istituito un "fascicolo" per ogni società che vi è iscritta. A ciascuna società registrata viene attribuito un "identificativo unico", affinché sia consentito di individuare inequivocabilmente.

La direttiva sancisce che il registro centrale deve essere alimentabile con trasmissioni di atti e notizie sia in via digitale, che mediante documentazione fornita dall'utente in via cartacea, fatto salvo il caso che la legislazione di un Paese Ue imponga trasmissioni solamente digitali. La lingua di queste trasmissioni è quella consentita dalla legislazione dello Stato membro nel quale è formato il fascicolo di ciascuna società

tà iscritta nel registro centrale, ma con la precisazione che (articolo 21 della direttiva) gli Stati membri devono consentire una pubblicità volontaria delle traduzioni in qualsiasi lingua ufficiale dell'Ue degli atti e delle notizie di cui è effettuata la pubblicità nel registro centrale.

Il registro centrale deve rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie integrali o parziali (cartacee, o su supporto informatico, a seconda di quanto sia indicato dal soggetto richiedente) della documentazione in esso depositata e il registro centrale non può applicare a questo servizio un costo superiore al costo amministrativo.

La pubblicità effettuata mediante i registri centrali ha un cosiddetto "effetto dichiarativo", vale a dire che è opponibile ai terzi ciò che è pubblicato nel registro; è peraltro fatto salvo il caso che la società dimostri che i terzi erano comunque a conoscenza di ciò che non sia stato pubblicato. D'altro canto, secondo quanto prescritto dall'articolo 16, comma 6, della direttiva, per le operazioni poste in essere prima del sedicesimo giorno successivo a quello in cui la pubblicità è effettuata, ciò che è stato pubblicato non è opponibile ai terzi, a meno che si provi che essi ne erano comunque a conoscenza.

È importante notare anche che (articolo 16, comma 7) i terzi possono inoltre sempre valersi degli atti e delle indicazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità pubblicitarie, salvo che la mancanza di pubblicità li renda inefficaci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA